

Rep. n. 40504
Pr. 9826/EB/bm
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

...

Milano Via Giusti n. 9 addì undici 11 aprile 2005 duemilacinque.

F.to Notaio Elena Barbi

Allegato "A" al Rep. n. 40504

STATUTO

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

Art. 2 - La storia e le radici

Art. 3 - Scopi e oggetto

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Organi

Art. 6 - Forma delle comunicazioni associative

DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 - Categorie di associati

Art. 8 - Domanda di associazione

Art. 9 - Obblighi degli associati

Art. 10 - Cessazione del rapporto associativo

DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 - Competenze

Art. 12 - Convocazione

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Competenze

Art. 15 - Composizione

Art. 16 - Convocazione, costituzione, e deliberazioni

Art. 17 - Durata

Art. 18 - Deleghe

DEL PRESIDENTE

Art. 19 - Nomina

Art. 20 - Competenze

Art. 21 - Cessazione

DEL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 22 - Funzioni

Art. 23 - Composizione

Art. 24 - Funzionamento

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Nomina del Liquidatore

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Vivisarpi", con sede a Milano. La variazione dell'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito del comune sopra indicato è decisa dal Comitato Direttivo che può modificarla senza che ciò comporti variazione dello Statuto.

Art. 2 - La storia e le radici

L'Associazione nasce come punto d'arrivo di un percorso di aggregazione e mobilitazione di un gruppo di residenti del quartiere Sarpi-Bramante-Canonica di Milano, che viene fissato nello statuto col presente articolo come segno della volontà dell'Associazione di restare fedele a quelle origini. 1999, la tradizione di commercio al dettaglio del quartiere Sarpi-Bramante-Canonica comincia a restringersi, mentre l'attività commerciale all'ingrosso si espande inarrestabile, incurante non soltanto di norme, controlli, limitazioni, ma anche delle più elementari e tradizionali regole di convivenza civica tra abitanti e attività dello stesso quartiere. Spazi comuni, passi carrai, marciapiedi, incroci nulla si sottrae all'occupazione prepotente che a poco a poco si impadronisce del quartiere. Chi è preposto al controllo del territorio scompare, e, quando è presente, finge di non vedere. Le persone più deboli, anziani e bambini, sono le più penalizzate. I negozi preesistenti sono progressivamente indeboliti dal degrado e cedono quasi sempre alle lusinghe di denaro offerto da chi li rileva per escluderli dal normale e vitale flusso commerciale, secondo un disegno strategicamente ben delineato. Negozi, magazzini all'ingrosso e laboratori, del tutto monotematici e spesso impropri per le caratteristiche del quartiere, sono sempre più gestiti da cinesi di seconda immigrazione e sostituiscono la preesistente diversificazione commerciale e residente, elemento imprescindibile di vitalità e vivibilità dei centri storici italiani, con carretti e furgoni che invadono marciapiedi, strade e incroci, montagne di cartoni e materiali da imballaggio che oltre a mettere in ginocchio l'AMSA, conducono all'exasperazione i residenti. Se il quartiere intero avverte la trasformazione in atto verso un quartiere etnia, un grande magazzino all'aperto di totale gestione cinese, chiuso e refrattario ad ogni vincolo che possa essere da freno al suo dilagare, un gruppo di residenti

organizza manifestazioni, assemblee, incontri con la stampa, con il mondo politico e con le istituzioni perché siano compresi i grossi problemi che i cittadini devono affrontare e perché siano sollecitamente esercitati gli opportuni controlli per il rispetto delle norme, ma anche e soprattutto perché siano assunti e attuati gli opportuni provvedimenti in grado di contrastare il degrado del quartiere. Passano gli anni, si ottiene qualche risultato, come alcuni interventi migliorativi quali l'installazione di dissuasori della sosta e la delimitazione degli orari e degli spazi per il carico e scarico delle merci. Ma il cuore del problema, il commercio all'ingrosso e la totale assenza di sistematico ed adeguato controllo (leggi, regolamenti, disposizioni) da parte delle forze a ciò preposte rimane sempre lì, immutato e incombente. Nasce da qui l'impellente necessità di dar vita a un'associazione, per perseguire con chiarezza continuità e determinazione quegli obiettivi di qualità per il quartiere, che hanno motivato fin dall'origine le prime battaglie.

Art. 3 – Scopi e oggetto

L'Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi: Operare per un costante miglioramento della qualità della vita nel quartiere, e agire per arginarne il continuo degrado. Incidere sulle istituzioni e agire perché siano create le condizioni per le quali lo sviluppo di nuove attività e l'inserimento di diverse comunità nel quartiere avvenga con equilibrio, senza costituire limitazione o danno per le realtà esistenti. Favorire l'insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali coerenti con i caratteri morfologici del quartiere e della sua tradizione, anche di centro storico. Promuovere la realizzazione delle condizioni per una effettiva integrazione tra nuova immigrazione e residenti nel pieno rispetto reciproco e della legalità. Favorire le condizioni più idonee per la crescita di un quartiere realmente multietnico. A tal fine l'Associazione caratterizzerà la propria attività secondo le seguenti linee di azione: - realizzare un costante rapporto di informazione e di dialettica con le forze di governo della città e le istituzioni per segnalare situazioni e problematiche la cui soluzione richieda interventi di tipo normativo ed idonei controlli circa il rispetto di regolamenti, disposizioni, leggi; - elaborare e proporre soluzioni appropriate alle problematiche del quartiere, anche in collaborazione con altri soggetti che perseguano le stesse finalità, e sollecitare i gruppi consiliari perché venga istituito un gruppo di lavoro a livello comunale che operi in tal senso; - esercitare una pressione continua sulle forze di governo della città perché possa realizzarsi il decentramento progressivo delle attività commerciali all'ingrosso, favorendo invece l'inserimento di nuove attività artigianali ed impedendo l'espulsione delle attività

commerciali al dettaglio esistenti; - sollecitare e pretendere adeguati controlli sul territorio da parte degli organismi preposti (vigilanza urbana, forze di polizia, finanza, ASL, VVFF) perché vengano fatte rispettare le leggi e le ordinanze comunali sulle attività presenti, sul traffico, sulla sosta, sul corretto utilizzo dei marciapiedi, sul commercio all'ingrosso ed ambulante ecc; - supportare, coordinare e finalizzare le segnalazioni dei residenti sui problemi di vivibilità/degrado del quartiere, favorendo incontri periodici con i diversi attori/comunità presenti nel quartiere e con adeguati contatti con i mezzi di informazione; - promuovere momenti di partecipazione nel quartiere attraverso manifestazioni con presidi, volantaggi, assemblee, e l'organizzazione di eventi di rivitalizzazione; - proporre azioni mirate alla riqualificazione dell'arredo urbano. Per il perseguimento dei propri scopi e l'esercizio della propria attività come sopra illustrati, l'Associazione potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma negoziale e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all'uopo necessaria o anche solo opportuna. Potrà, inoltre, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è posto a servizio della realizzazione degli scopi statutari. L'Associazione dispone delle seguenti entrate: Quote associative, qualora il Consiglio Direttivo ne abbia disposto l'obbligo a carico degli associati; Donazioni ed elargizioni degli associati o di terzi; Proventi di iniziative, anche di carattere promozionale e commerciale, che l'Associazione abbia posto in essere a scopo di autofinanziamento; Frutti di beni costituenti il patrimonio o proventi derivanti dalla loro vendita; Ogni altra entrata che si verifichi nell'ambito dell'attività statutaria dell'Associazione.

Art. 5 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Garanti;

Art. 6 – Forma delle comunicazioni associative

Per tutti gli atti dell'associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione degli scritti, il telefax, la posta elettronica e gli altri strumenti informatici e

di comunicazione elettronica (reti, forum, chat ecc...).

DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 – Categorie di associati

L'Associazione è composta dagli associati.

Possono essere associati solo le persone fisiche maggiorenni.

Gli associati sono ordinari o fondatori.

Sono fondatori gli associati che hanno costituito l'associazione intervenendo alla stipula dell'atto notarile di costituzione, nonché gli associati ordinari ai quali la qualifica di fondatore sia stata attribuita dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 14 e 16 del presente statuto. Sono ordinari tutti gli altri associati.

Art. 8 – Domanda di associazione

Chi vuole diventare associato, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la manifestazione di volontà di adesione allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda con decisione insindacabile ma motivata in caso di reiezione.

L'accoglimento della domanda determina l'iscrizione del nuovo associato all'associazione.

Art. 9 – Obblighi degli associati

Sono obblighi degli associati:

- a) Osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Versare la quota associativa qualora deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) Non attuare comportamenti che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art. 10 – Cessazione del rapporto associativo

Sono cause di cessazione del rapporto associativo:

- a) Il recesso;
- b) L'esclusione;
- c) La morte.

Il recesso è costituito dalla manifestazione di volontà dell'associato di rompere il rapporto associativo, comunicato al Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 6 del presente statuto.

Esso produce effetto con la semplice ricezione da parte dell'Associazione, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno motivato e senza che alcun organo

dell'Associazione possa sindacarlo.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che si sia reso inadempiente all'obbligo di cui all'art. 9 lett. b) o che abbia gravemente violato le disposizioni della lett. a) o della lett. c) del medesimo articolo. La delibera di esclusione deve essere motivata e produce effetto dalla sua comunicazione all'interessato.

DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 – Competenze

Sono competenze dell'assemblea degli associati:

- La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
- L'approvazione della relazione annuale di gestione del Consiglio Direttivo, nonché del bilancio annuale nelle gestioni in cui l'Associazione svolga anche attività di natura economica o abbia comunque entrate e/o uscite
- La discussione e deliberazione di ogni argomento inerente agli scopi associativi che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'assemblea
- La nomina e la revoca dei Garanti
- La modifica dello Statuto, fermo il disposto dell'art. 22
- Lo scioglimento dell'Associazione

Art. 12 – Convocazione

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno su delibera del Consiglio Direttivo. E' convocata altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli iscritti con l'indicazione di un ordine del giorno inerente agli scopi associativi, nonché quando lo chieda il Collegio dei Garanti ai sensi dell'art. 22.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con comunicazione che deve recare l'indicazione degli argomenti da trattare e deve pervenire a ciascun associato almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo salva diversa decisione dell'assemblea. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario che redige il verbale della riunione. Hanno diritto di voto in assemblea gli associati ordinari che siano iscritti all'associazione da almeno quattro mesi, e gli associati

fondatori. Non sono ammesse deleghe. Ogni associato titolare di diritto di voto può esprimerlo con un solo voto in ogni votazione. Sono valide le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, fatta eccezione per le delibere che abbiano a oggetto modifiche del presente Statuto, per la cui validità si richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti all'assemblea. Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per l'attuazione degli scopi associativi.

In particolare:

- Delibera le iniziative e le attività dirette a realizzare gli scopi associativi
- Determina la strategia e le politiche dell'associazione, e le sottopone all'assemblea con la relazione annuale di gestione
- Redige il bilancio annuale nelle gestioni in cui l'Associazione svolga anche attività di natura economica o abbia comunque entrate e/o uscite, e lo sottopone all'assemblea
- Delibera la convocazione l'assemblea
- Delibera l'attribuzione della qualifica di associato fondatore
- Delibera l'esclusione degli associati quando ricorrano i presupposti di cui al penultimo comma dell'art. 10.
- Assume ogni deliberazione necessaria o opportuna per la gestione e l'amministrazione dell'associazione

Art. 15 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari, da un minimo di quattro a un massimo di dodici.

Tutti i membri devono essere associati e almeno il 50% dei membri devono essere associati fondatori.

Non possono essere membri del Consiglio Direttivo gli associati ordinari che siano iscritti all'associazione da meno di quattro mesi.

Art. 16 – Convocazione, costituzione, e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o

quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare deve pervenire ai membri di regola almeno tre giorni prima della riunione, ma in casi di urgenza sono sufficienti ventiquattro ore di preavviso. Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri e sono verbalizzate da un Segretario designato da chi le presiede ed i relativi verbali sono archiviati nelle forme di cui all'art. 6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. Le delibere sono validamente assunte se riportano il voto favorevole di una maggioranza pari almeno alla metà del numero dei componenti fissato dall'assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo. In caso di parità, il voto del Presidente viene computato con valore doppio, ma per la validità della delibera è comunque necessario che sussista il voto favorevole della metà del numero dei componenti dell'organo computato come previsto dal comma precedente. In deroga alle disposizioni del quarto comma del presente articolo, le delibere di attribuzione della qualifica di associato fondatore sono valide se riportano oltre al quorum deliberativo ivi indicato, anche il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio che siano associati fondatori, ferma l'applicazione del disposto del comma precedente ove ne sussistano i presupposti.

Art. 17 – Durata

Il Consiglio Direttivo sta in carica per un anno, salvo diversa deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina. In ogni caso l'assemblea può revocare anzitempo il Consiglio, o anche solo singoli consiglieri. Ove si verifichi per qualsiasi motivo la cessazione di un consigliere dalla carica, il Consiglio può cooptare in sua sostituzione un altro associato, nel rispetto delle regole di composizione dell'organo di cui all'art. 15, ma deve sottoporre la nomina all'assemblea per la ratifica alla prima occasione utile. Qualora si verifichi la cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri, o vengano meno i requisiti di composizione dell'organo di cui all'art. 15, il Presidente deve senza indugio convocare l'assemblea per le nomine necessarie a riportare il Consiglio alla composizione statutariamente prevista. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 18 – Deleghe

Il Consiglio Direttivo può delegare singole sue funzioni a uno o più dei suoi membri. Può altresì conferire incarichi di rappresentanza dell'Associazione in specifiche circostanze a uno o più associati, per favorire la visibilità dell'Associazione.

DEL PRESIDENTE

Art. 19 – Nomina

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla nomina da parte dell'Assemblea, designa il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea contestualmente all'elezione dell'organo. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente.

Art. 20 – Competenze

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea su delibera del Consiglio Direttivo e la presiede salva diversa volontà della stessa. Nomina i difensori dell'Associazione nelle liti attive e passive. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Da voce all'Associazione in ogni sede politica e istituzionale, coadiuvato dai consiglieri e dagli associati eventualmente incaricati ai sensi dell'art. 18. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci. In caso di urgenza il Presidente può prendere di sua iniziativa gli opportuni provvedimenti con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella successiva adunanza.

Art. 21 – Cessazione

Il Presidente cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessa per il compimento della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

DEL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 22 – Funzioni

Il Collegio dei Garanti vigila sul corretto funzionamento dell'Associazione e sul rispetto dello Statuto da parte di tutti gli organi.

A tal fine:

– Qualora una delibera di modifica dello statuto assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 sia stata approvata da una maggioranza inferiore al 60% degli associati, può chiedere un nuovo pronunciamento assembleare e in tal caso, qualora detta maggioranza non sia raggiunta, la modifica resta priva di efficacia. La richiesta di cui sopra deve essere formulata dal Collegio dei Garanti al Consiglio Direttivo entro trenta giorni successivi alla delibera su cui viene chiesto un nuovo pronunciamento, e in mancanza la modifica statutaria entra comunque in vigore.

– Qualora un organo non ponga in essere un atto al quale sia tenuto ai sensi dello Statuto, può compierlo in sostituzione a mezzo del proprio Presidente.

– Può chiedere la convocazione dell'Assemblea per la revoca di membri del Consiglio Direttivo che si siano resi responsabili di gravi violazioni statutarie. – In caso di controversie o conflitti tra gli organi dell'associazione o tra essi e gli associati, prima di trasporre la controversia in sede giudiziaria i protagonisti sono obbligati a chiedere che il Collegio dei Garanti esperisca un tentativo di conciliazione.

Art. 23 – Composizione

Il Collegio dei Garanti è composto da tre o cinque associati fondatori nominati dall'assemblea, che stanno in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca, e che non possono contemporaneamente rivestire la carica di membri del consiglio direttivo. L'assemblea non può revocare un membro del Collegio se non ne nomina contestualmente il sostituto, salvo il caso in cui essa intenda ridurre il numero dei garanti da cinque a tre.

Art. 24 – Funzionamento

Il Collegio dei Garanti nomina il proprio Presidente.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta almeno due membri con l'indicazione delle materie da trattare. Si applicano alla convocazione del Collegio le disposizioni relative alla convocazione del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili. Sono valide le deliberazioni che riportino almeno un numero di voti favorevoli che corrisponda alla maggioranza dei membri in carica. Le riunioni sono verbalizzate da un membro di volta in volta incaricato dal Collegio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 – Nomina del Liquidatore

Per effetto della delibera assembleare di scioglimento dell'Associazione cessano tutti gli organi. L'Assemblea contestualmente nomina un liquidatore ove necessario in presenza di patrimonio associativo o rapporti economici pendenti. Il Liquidatore, ai soli fini della cessazione delle attività dell'Associazione, esercita tutte le funzioni del Comitato Direttivo e del suo Presidente.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità, conformemente alla delibera dell'Assemblea che dovrà escludere qualsiasi forma di redistribuzione tra gli associati.

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in

materia di associazioni.

...

F.to Notaio Elena Barbi